

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI “THINKITALY EXPORT”

Art. 1 DEFINIZIONI E PREMESSE

1. Ai fini delle presenti condizioni generali di contratto si intende per:

“ThinkItaly”: Programma gestito da Esse 2 S.r.l.s. con sede legale in via Roma 34/4, 33075 Cordovado (PN) e sede operativa in viale Treviso 74, 30026 Summaga di Portogruaro (VE) codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Pordenone: 01786010932, PEC: esse-2srls@arubapec.it;

“Impresa”: la persona giuridica che chiede l’ammissione alla partecipazione al Programma;

“Programma”: il programma “ThinkItaly Export”, che ha come obiettivo lo sviluppo di una serie di attività che possano aiutare le imprese italiane a sviluppare nuove opportunità di business B2B e B2C all’interno delle dinamiche promozionali del programma estero ThinkItaly;

“Contratto”: il contratto che sarà concluso tra Esse 2 S.r.l.s. e l’Impresa a seguito della sottoscrizione della richiesta di ammissione al Programma da parte dell’Impresa e accettazione da parte di Esse 2 S.r.l.s.

Art. 2 OGGETTO

Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano la partecipazione dell’Impresa al Programma, come meglio definito nella descrizione del Programma pubblicata su <https://www.thinkitaly.it> che l’Impresa dichiara di conoscere e accettare integralmente. Il Contratto avrà validità, e dunque Esse 2 S.r.l.s. sarà tenuta ad erogare i Servizi all’Impresa, nel solo caso in cui quest’ultima risultasse tra le imprese selezionate al Programma ThinkItaly Export e in presenza dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 6.2 delle presenti condizioni generali di contratto.

Art. 3 DURATA DEL PROGRAMMA

Il Contratto ha validità dalla data in cui verrà comunicata all’Impresa l’ammissione al Programma da parte di Esse 2 S.r.l.s. e sarà applicabile solo per la vendita nella Nazione, oggetto del programma estero ThinkItaly, scelta dall’Impresa e per la quale i prodotti dell’Impresa stessa sono stati selezionati.

È escluso il rinnovo tacito del Contratto alla sua scadenza naturale.

Art. 4 SERVIZI OFFERTI DA THINKITALY

1. Il servizio sarà focalizzato sul mercato internazionale, collegato al Programma internazionale ThinkItaly Export e prevedrà l’attività di procacciamento di affari su Territori stranieri da parte di operatori commerciali ThinkItaly, l’inserimento dei prodotti delle aziende selezionate sulla pagina esclusiva di ThinkItaly ed eventuali altre piattaforme internazionali individuate volta per volta dai responsabili del Programma.
2. Esse 2 S.r.l.s. si impegna a svolgere le seguenti attività:
 - analisi benchmark dei prodotti dell’Impresa per valutare l’impatto economico-qualitativo dell’inserimento di tali prodotti nei nuovi Territori;
 - se funzionale all’attività di procacciamento, supporto alla preparazione del prodotto per la vendita e la pubblicazione su altre piattaforme individuate: progettazione, predisposizione, revisione dei cataloghi/brochure/presentazioni aziendali/prezzi;
 - se funzionale all’attività di procacciamento, inserimento dei prodotti aziendali all’interno della pagina esclusiva di ThinkItaly ed in eventuali altre piattaforme internazionali individuate volta per volta dai responsabili del Programma; il servizio avrà la durata di dodici mesi a partire dal momento in cui i prodotti saranno online sulle piattaforme individuate;
 - gestione dell’interazione con i potenziali clienti;
 - cessione completa e senza vincoli dei contatti dei clienti acquirenti sviluppati dal Programma.
3. Il Programma di procacciamento d’affari ThinkItaly Export svolgerà la propria attività autonomamente e ne sopporterà in via esclusiva ogni onere e spesa.

Art. 5 OBBLIGHI DELL’IMPRESA

1. Per partecipare al Programma, l’Impresa si assume l’impegno di:
 - ove richiesto, mettere a disposizione in forma gratuita (campionatura) i prodotti per la vendita al segmento B2B;
 - mettere a disposizione un listino (nel formato fornito dai referenti del Programma ThinkItaly e scaricabile nell’area download del sito istituzionale www.thinkitaly.it) dei prodotti commerciabili con il prezzo di listino finale e la provvigione decisa dall’Impresa stessa e riservata al Programma ThinkItaly Export;
 - ove richiesto, inviare a proprie spese i prodotti selezionati presso il Cliente estero che sarà indicato da ThinkItaly;
 - contrassegnare i singoli prodotti con codici a barre e con l’etichettatura in lingua corrente alla Nazione ove procacciato l’affare;
 - mettere a disposizione le descrizioni dei prodotti in lingua inglese, che saranno utilizzate per l’inserimento del prodotto online;
 - fornire le foto dei singoli prodotti in alta risoluzione e su fondo bianco per il posizionamento nella piattaforma, con le seguenti caratteristiche del file:
Formato: JPEG – sfondo bianco;
Dimensioni Pixel: 1600 x 1600 pixels;

Contorni in colore Bianco: 80 - 100 pixels attorno al prodotto;

Sfondo: RGB 255 255 255;

Risoluzione: 72 DPI (punti per pollice);

- fornire le foto dei singoli prodotti in alta risoluzione, non necessariamente su sfondo bianco, per le campagne Social, con le seguenti caratteristiche del file:
Risoluzione: 1080 x 1080 72 DPI;
 - rispettare le tempistiche indicate nel Programma ThinkItaly e dai suoi partner di Programma.
2. L'Impresa dichiara di avere la titolarità di tutti i materiali e le informazioni messe a disposizione di ThinkItaly per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
 3. L'Impresa si farà carico di ogni spesa si rendesse necessaria per la traduzione in lingua dei testi che verranno utilizzati nelle attività promozionali del Programma

Art. 6 DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA

1. L'Impresa dichiara la veridicità di tutti i dati inseriti nella richiesta di ammissione e nel form di manifestazione di interesse trasmesso online sul sito www.thinkitaly.it e si impegna a comunicare a ThinkItaly ogni eventuale variazione dei dati forniti.
2. ThinkItaly, su indicazione dei selezionatori del Programma ThinkItaly Export si riserva di escludere l'Impresa dalla partecipazione al Programma nel caso in cui i controlli a campione sul possesso dei requisiti di cui al comma che precede rivelino errori e/o falsità nelle dichiarazioni dell'Impresa, salve le eventuali responsabilità anche penali in caso di falsa dichiarazione.
3. L'Impresa si impegna ad aderire a tutte le modalità, condizioni e termini di utilizzo delle piattaforme e degli applicativi che si rendessero necessari per l'erogazione dei servizi.

Art. 7 VALORE DEI SERVIZI

Le Parti convengono che, per ogni singolo affare direttamente procurato e andato a buon fine, ThinkItaly avrà diritto di percepire dall'Impresa una provvigione nella misura indicata dalla stessa in fase di iscrizione o di successive revisioni percentuali. ThinkItaly espressamente riconosce che ogni e più duraturo beneficio che possa derivare alla Impresa da tale sua attività non sarà oggetto di corrispettivo ulteriore. Nessun compenso competerà a ThinkItaly per la segnalazione di nominativi da parte del Procacciatore con i quali l'Impresa a proprio insindacabile giudizio si sia rifiutata di concludere un affare. La liquidazione delle provvigioni avverrà con le seguenti modalità:

1. Immediata se il Cliente procacciato effettua il pagamento all'Impresa utilizzando il sistema di pagamento interno a ThinkItaly;
2. A 15 giorni dalla data di incasso dell'importo che il Cliente procacciato ha effettuato verso l'Impresa.

Art. 8 RESPONSABILITÀ E MANLEVA

1. ThinkItaly non potrà essere ritenuta responsabile, per alcun motivo, degli eventuali disservizi che dovessero verificarsi a causa diretta o indiretta di interruzioni, sospensioni, malfunzionamenti delle piattaforme digitali utilizzate a supporto per l'iniziativa.
2. ThinkItaly e i suoi partner di Programma non potranno in nessun caso essere chiamati a rispondere per fatti di terze parti.
3. ThinkItaly e i suoi partner di Programma non potranno in nessun caso essere chiamati a rispondere per la commercializzazione di prodotti agroalimentari già selezionati e successivamente sostituiti senza preavviso dall'Impresa.
4. L'Impresa dichiara di non violare diritti d'autore, diritti connessi, diritti di proprietà industriale o altro diritto di terzi nell'esercizio delle attività connesse al Programma.
5. In caso di contestazioni da parte di terzi aventi ad oggetto i contenuti pubblicati sulle piattaforme digitali utilizzate per la realizzazione del Programma l'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne ThinkItaly e i suoi partner di Programma e da qualsiasi danno, perdita o spesa.

Art. 9 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. L'Impresa è titolare esclusiva di ogni diritto relativo a marchi e contenuti dalla stessa forniti per essere caricati sulle piattaforme digitali utilizzate per la realizzazione del Programma.
2. ThinkItaly, prende atto ed accetta che i contenuti pubblicati sulle piattaforme digitali utilizzate per la realizzazione del Programma sono di proprietà esclusiva dell'Impresa.
3. L'Impresa accetta che ThinkItaly, possa indicare il nominativo dell'Impresa e mostrare il relativo marchio a fini di referenze commerciali e/o partecipazione a contesti concorrenziali.
4. Nel caso in cui l'Impresa delegasse un operatore di ThinkItaly o un soggetto incaricato da ThinkItaly al caricamento diretto di contenuti sui canali utilizzati per rendere i Servizi, ciò non potrà in alcun modo essere inteso come concessione di alcuna licenza, ma semplicemente come consenso, di volta in volta espresso, all'utilizzo temporaneo di tali software per finalità ed esigenze esclusivamente operative.

Art. 10 RISERVATEZZA

ThinkItaly si impegna a non rivelare a terzi, segreti aziendali o commerciali dell'Impresa o altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza attraverso la sua attività per la Società, né ad utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei al presente Contratto.

Art. 11 DURATA

Il presente contratto entra in vigore il giorno della sottoscrizione. Esso si intende a tempo indeterminato e potrà essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso di 15 giorni, da comunicarsi mediante lettera raccomandata o P.E.C.

Art. 12 CESSAZIONE ANTICIPATA

Ciascuna delle Parti può risolvere il presente Contratto con effetto immediato in presenza di grave inadempimento dell'altra parte, dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. Si considera grave inadempimento agli effetti di cui sopra qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali tale da non permettere la continuazione del rapporto su una base di fiducia reciproca. Le parti dichiarano di considerare in ogni caso, ed indipendentemente dalle conseguenze concrete della violazione, come grave inadempimento, la violazione degli obblighi di cui sopra. Il presente Contratto si risolverà inoltre, senza preavviso alcuno, nel caso di: – fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia stata sottoposta una delle parti; – condanne civili o penali del Procacciatore o altre circostanze che possano pregiudicare il buon nome o ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività.

Art. 13 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

Resta espressamente convenuto sin d'ora tra le Parti che alla cessazione, per qualunque causa, del presente Contratto, ThinkItaly non avrà diritto ad alcun compenso, risarcimento, indennità o simili. In particolare, ThinkItaly dichiara che non gli spetterà alcuna indennità o risarcimento per l'attività di procacciamento d'affari svolta in favore dell'Impresa, e/o per gli affari comunque procurati all'Impresa e/o per il venire meno di tale attività con la cessazione, per qualunque causa, del presente Contratto.

Art. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo diverso accordo tra le Parti.

Art. 15 VARIE ED EVENTUALI

Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi accordo o intesa precedente, scritto/a o verbale, intervenuto/a tra le Parti sulla materia oggetto del contratto. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità. L'eventuale nullità di una o più clausole del presente Contratto non incide sulla validità del contratto nel suo complesso. Per quanto qui non espressamente previsto, il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia derivante dal, o comunque connessa al, presente Contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Pordenone (PN)